

ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.p.A (P.IVA 00192700136 /C.F. 00192700136) PER LA STRUTTURA C.O.F. LANZO HOSPITAL S.P.A. DI ALTA VALLE INTELVI PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO E AMBULATORIALI NON EROGATE NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 E CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DI ADDENDUM CONTRATTUALI – D.G.R. N. XII/1939/2024, COD. REG. **“322030035”**

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

- l'art. 15 comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore Ente “LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.p.A” (di seguito Ente), iscritto nel registro

regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l'assetto

organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale ATS dell'Insubria n. 272

del 24.04.2024, è stato sottoscritto in data 30/04/2024 il contratto per la

definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS dell'Insubria e l'Ente, per

l'erogazione di prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale,

per l'intera annualità 2024, di cui alla D.G.R. XI/1827 del 31.01.2024;

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di

disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto,

che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;

- con DGR n. XII/511 del 26.06.2023 Regione Lombardia ha approvato il Piano

operativo regionale per il contenimento dei tempi d'attesa in attuazione della

DGR n. XII/88/23 integrando le risorse economiche stanziare con la DGR n.

XII/61/23;

- con DGR n. XII/780 del 31.07.2023 "adozione del Piano operativo regionale

anno 2023 per le attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza

epidemiologica da SARS-COV-2 anni 2020-2021" la Direzione Generale

Welfare di Regione Lombardia ha riconosciuto ulteriori risorse per la finalità del

recupero delle liste d'attesa;

- con nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n.

G1.2024.0002202 del 22 gennaio 2024, acquisita agli atti con prot. n. 8039 in

pari data, ad oggetto "Piano Operativo di Recupero delle Liste di Attesa ai

sensi delle DGR n. XII/511 del 26.06.2023 e DGR n. XII/780 del 31.07.2023 -

Richiesta aggiornamento dei dati di monitoraggio prestazioni erogate nel 4° trimestre 2023", con la quale, nel richiamare le precedenti rilevazioni in ordine ai volumi di prestazioni non erogati negli anni 2020-2021 a causa della pandemia covid-19 e ancora in lista d'attesa, è stato richiesto alle ATS lombarde un monitoraggio aggiornato al 4° trimestre 2023 relativamente alla situazione delle liste di attesa di ciascun erogatore privato accreditato insistente sul territorio di rispettiva competenza;

- con D.G.R. n. XII/1939 del 26 febbraio 2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine al recupero del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2 anni 2020-2021 e 2022" sono stati recepiti i volumi di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogati dagli Enti privati accreditati del territorio negli anni 2020- 2021-2022 a causa della pandemia Covid-19 e recuperabili nel 2024, includendo la quantificazione delle risorse da impiegare per le finalità in parola che, per ATS Insubria, ammontano ad un importo di € 1.500.000.=;

- ATS Insubria, a seguito di iter istruttorio, con deliberazione n. 358 del 13.06.2024 ha preso atto del censimento dei volumi di prestazioni di ricovero ospedaliero e ambulatoriale non erogati negli anni 2020-2021-2022 a causa della pandemia Covid-19 dagli Enti erogatori privati accreditati e a contratto e assegnato a ciascun Ente erogatore privato accreditato e a contratto interessato, in ragione dei rispettivi volumi di prestazioni da recuperare, l'importo indicato nell'allegato 2 alla stessa;

- con nota n. PROGIRI 0078424 del 08.07.2024 la S.C. P.I.R.I. ha esplicitato i CUDES di rendicontazione degli Enti assegnatari delle risorse destinate al

recupero delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero di cui alla precedente

deliberazione n. 358;

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede

legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita

IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia,

nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della

ATS

e

il soggetto erogatore Ente "LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E

FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.p.A" con sede legale nel Comune di

ALTA VALLE INTELVI in LOCALITA' CASLE', 5 C.F. 00192700136 / P.IVA

00192700136 per la Struttura C.O.F. LANZO HOSPITAL S.P.A. (COD. n. 322030035)

sita nel Comune di ALTA VALLE INTELVI nella persona di FRANCO STOCK, nato/a

a Trieste il 24/06/1963 C.F. STCFNC63H24L424K, in qualità di legale

rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

### **si conviene e si stipula**

ad integrazione del contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30/04/2024, le

cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal

presente contratto integrativo, quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto**

Le presenti disposizioni riguardano prestazioni di ricovero e/o ambulatoriali da

erogare a favore degli assistiti, così come previsto dalla – D.G.R. N.

XII/1939/2024, aggiuntive rispetto a quelle di cui al contratto riferito all'

annualità 2024;

### **Art. 2 - Risorse aggiuntive**

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse aggiuntive per l'erogazione delle prestazioni di:

- ricovero 368.015,00,- euro;

- ambulatoriali // euro.

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per l'esercizio 2025, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia.

### **Art. 3 - Condizioni ed obblighi**

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle seguenti condizioni:

- le prestazioni aggiuntive erogate non siano quelle remunerate nell'ambito della contrattazione ordinaria 2024;

- in caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2024;

- le prestazioni aggiuntive dovranno essere erogate e rendicontate secondo le modalità definite da ATS e da Regione Lombardia, all'uopo fornite in occasione delle precedenti assegnazioni di risorse aggiuntive volte al recupero delle liste d'attesa e riepilogate nella nota di ATS Insubria, prot. n. ROQP 0071338 del 19.06.2024, avendo cura di contrassegnarle con la lettera R;

- Compilazione e trasmissione del file "xlsx" come richiesto nella precitata nota ROQP 0071338 del 19.06.2024;

**Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente Addendum contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente Addendum contrattuale;

**Art.5 Durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità sino al 31.12.2024, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30/04/2024;

**Art. 6 Imposta di bollo**

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;

=.=.=.=

Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.

Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

=.=.=.=.

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

=.=.=.=.

Per l'Ente

Il Legale Rappresentante

Dott. FRANCO STOCK

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 32, pari a n 2 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.